



Federbeton

Federazione delle Associazioni della
Filiera del Cemento e del Calcestruzzo Armato

STATUTO

STATUTO della FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA
FILIERA DEL CEMENTO E DEL CALCESTRUZZO ARMATO
in forma abbreviata "FEDERBETON".

Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25

Roma, Febbraio 2012

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, la **"FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA FILIERA DEL CEMENTO E DEL CALCESTRUZZO ARMATO"** in forma abbreviata **"FEDERBETON"**.

La Federazione assume, nell'ambito di Confindustria lo status organizzativo di Federazione nazionale di settore e, come tale, è componente del sistema della rappresentanza confederale e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, nonché ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

FEDERBETON non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; tuttavia, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia; il Codice di Comportamento di Federbeton declina in modo dettagliato il Codice Etico e la Carta dei valori associativi confederali, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, FEDERBETON può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

La durata della Federazione è illimitata.

Articolo 2 Scopi

Nell'ambito della ripartizione di ruoli e prestazioni all'interno del Sistema confederale e secondo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto confederale, spetta a FEDERBETON la rappresentanza e tutela degli interessi delle Associazioni federate e delle imprese loro aderenti, nonché la relativa attività di consulenza, assistenza ed informazione.

In tale quadro la federazione si propone di:

- rappresentare e tutelare, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali e comunitarie, con le organizzazioni politiche economiche e sociali e con ogni altra componente della società, gli interessi comuni delle associazioni rappresentate;
- attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- promuovere nella società e presso gli interlocutori istituzionali il settore nel quale le Associazioni operano;
- svolgere attività di studio e di ricerca, anche attraverso il coordinamento dei centri studi delle singole associazioni;
- favorire la collaborazione ed il coordinamento tra le Associazioni federate, salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza di ciascuna;
- in tale quadro, promuovere attività ed iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse ed accrescere la coesione del sistema federativo interno;
- istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune interesse per delega delle Associazioni federate ogni qualvolta si possano realizzare economie di scala.

Articolo 3 Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a FEDERBETON come soci effettivi le Associazioni, sia direttamente aderenti a Confindustria che non, rappresentative di imprese che svolgono le proprie attività nella filiera dei materiali e dei manufatti a base cementizia, semplici ed armati.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, enti o associazioni rappresentative di attività che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'ambito organizzativo e di rappresentanza dei soci effettivi.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di FEDERBETON, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le Associazioni che hanno i requisiti per essere federate come soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Le imprese associate come soci effettivi alle componenti della Federazione vengono iscritte nel Registro delle Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al Sistema confederale.

Articolo 4 Rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, deve essere indirizzata al Presidente di FEDERBETON.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle Associazioni aderenti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere contenute indicazioni sulla consistenza orga-

nizzativa e sulla organizzazione operativa dell'Associazione, con particolare riferimento al numero delle imprese aderenti e dei complessivi dipendenti in esse occupati, al bilancio disponibile e ad ogni altra notizia utile a verificare l'idoneità dell'Associazione a far parte del sistema confederale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'Associazione può richiedere un riesame della domanda da parte dell'Assemblea, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accolta la domanda di iscrizione.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

- un contributo annuale;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio stesso.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Ogni associazione risulterà assegnataria di un numero di quote, determinato in base al criterio stabilito annualmente dall'assemblea e basato sull'ammontare dei contributi ordinari versati dai propri associati nell'anno precedente.

Articolo 5 Diritti e obblighi

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da FEDERBETON e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari, ivi compresi i versamenti contributivi, e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al Sistema confederale nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

L'attività delle Associazioni federate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine delle categorie né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare l'Associazione deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- non fare contemporaneamente parte di organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- fornire a FEDERBETON, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati.

Articolo 6 Contributi

I soci sono tenuti a corrispondere alla Federazione un contributo annuo, commisurato alle quote in proprio possesso, nella misura e modalità di versamento stabilite di anno in anno con delibera dell'Assemblea.

Tuttavia ai soci possono essere richiesti, in particolari occasioni e per il raggiungimento di specifici obiettivi, sempre su delibera dell'Assemblea, contributi straordinari che saranno, di regola, anch'essi commisurati alle quote in possesso degli associati, salvo, in casi eccezionali e circostanziati, diversa delibera assembleare.

Per i soci che entrano a far parte della Federazione durante l'anno, l'obbligo dei contributi decorre, pro quota, dal trimestre successivo alla data di ammissione.

Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 7 Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'Associazione che ricoprono cariche direttive;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'Associazione che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;

- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione nel caso di grave e ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
- g) Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo

Articolo 8 Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività associativa, dal momento della formale comunicazione;
- c) per il venir meno dei requisiti richiesti dall'articolo 3;
- d) per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente ed immediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del Sistema confederale.

Articolo 9 Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l' Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori contabili;
- f) i Proviviri.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Articolo 10 Assemblea

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Associazioni che fanno parte della Federazione o da loro delegati scelti tra i componenti dell'organo allargato dell'associazione.

Ogni Associazione esprime in Assemblea un numero di voti pari alla percentuale delle quote in proprio possesso calcolata sul totale delle quote in circolazione; ciò nel caso in cui nessun associato superi, in numero di voti, la soglia percentuale massima (SPM) determinata annualmente dall'assemblea al fine di rispettare il principio di salvaguardia delle minoranze.

Nel caso, invece, in cui uno o più associati sia/siano in possesso di un numero di voti superiore alla soglia percentuale massima (SPM) questa/e associazione/i avrà/avranno un potere di voto individuale non superiore a tale limite e l'am-

montare totale dei voti eccedenti sarà assegnato agli altri soci in base al criterio stabilito annualmente dall'assemblea.

I soci aggregati della Federazione partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Tutte le delibere, esclusa la nomina del Presidente, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega, escluse quelle deliberazioni per le quali lo statuto prevede maggioranze diverse.

Ogni associazione non può ricevere più di una delega.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci.

Articolo 11 Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano ad almeno un quinto del totale dei voti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza può essere spedito almeno tre giorni prima con le stesse modalità.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, direttamente o per delega, più della metà dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto previsto dall'art. 24 delle modifiche dello Statuto e dall'art. 25 per lo scioglimento della Federazione, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

TITOLO III

Organizzazione della Federazione

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In caso di parità le votazioni a scrutinio segreto devono essere ripetute.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili, i Probiviri e i Presidenti dei soci aggregati senza diritto di voto.

Articolo 12 Attribuzioni all'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo negli anni pari;
- b) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti negli anni dispari;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili negli anni pari;
- d) eleggere i Probiviri negli anni pari;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) approvare i criteri di assegnazione delle quote e della Soglia Percentuale Massima (SPM);
- i) approvare i contributi annuali proposti dal Consiglio Direttivo;
- j) approvare contributi straordinari;
- k) modificare il presente statuto con maggioranza dei due terzi dei voti assegnati a tutti i soci;
- l) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori con maggioran-

- za dei due terzi dei voti assegnati a tutti i soci;
- m) riesaminare le domande di adesione non accolte dal Consiglio Direttivo
- n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto esclusivamente da rappresentanti delle imprese aderenti alle singole associazioni, viene eletto negli anni pari ed è formato da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice-Presidenti;
- c) i Presidenti o loro delegati di tutte le Associazioni che fanno parte della Federazione;
- d) fino a) 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire, predisposta dalla Commissione di designazione. Ciascun socio in Assemblea non può esprimere più di tre preferenze.

I componenti elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.

In caso di decadenza dalla carica di Presidente di Associazione, subentrerà automaticamente, in qualità di componente del Consiglio Direttivo, il Presidente neo-eletto della medesima Associazione.

Nel caso di decadenza dalla carica di un membro elettivo, subentrerà ad esso il primo membro dei non eletti.

Nel caso in cui il Presidente di una Associazione ricopra la carica di Presidente o di Vice-Presidente della Federazione, l'Associazione sarà rappresentata in Consiglio Direttivo da un'altra persona delegata dalla medesima.

Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure venga richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori contabili e, comunque, almeno 3 (tre) volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione mediante avviso spedito, anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo può essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima a mezzo fax o posta elettronica, contenente le predette indicazioni e il motivo dell'urgenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori delle associazioni aderenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno metà dei suoi componenti.

Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto, in caso di parità la votazione deve essere ripetuta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare

Articolo 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- e) proporre all'Assemblea i criteri di assegnazione e/o aggiornamento delle quote e della Soglia Percentuale Massima (SPM);
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e relativa relazione per sottoporli alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- h) predisporre i contributi per l'approvazione dell'Assemblea;
- i) adottare le sanzioni;
- j) approvare le domande di adesione;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto e delle norme regolamentari;
- l) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento

TITOLO III**Organizzazione della Federazione**

- degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita della Federazione;
- m) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
 - n) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni della Federazione;
 - o) sovrintendere alla gestione del fondo comune;
 - p) assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
 - q) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
 - r) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;
 - s) deliberare in merito all'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati;
 - t) nominare, su proposta del Presidente, i sostituti dei Vicepresidenti che dovessero eventualmente non completare, qualunque sia la ragione, il loro mandato.

Articolo 16 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio elegge, votando a scrutinio segreto su una lista di candidati in numero superiore a tre ed esprimendo al massimo due preferenze, una commissione di designazione composta da tre membri.

La Commissione di designazione sarà composta da rappresentanti dei Soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base. La stessa deve esaurire il suo mandato nei 45 (quarantacinque) giorni successivi a quello dell'elezione con ampia discrezionalità di procedura.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse che siano sostenute da almeno il 25% dei voti assembleari. Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Può essere rieletto solo per un ulteriore biennio, se consecutivo, con maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina l'attività dei Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo ai cui componenti può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni

dal Vice Presidente più anziano d'età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro 6 (sei) mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 17 Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente può essere affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di tre di cui uno vicario, il più anziano, nel caso di impedimento del Presidente.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica 4 (quattro) anni, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi sino ad un massimo di otto anni; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore

Nel caso che vengano a mancare durante il loro mandato, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Articolo 18 Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 (tre) Revisori contabili effettivi, nonché 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci della Federazione, in una lista di almeno 7 (sette) candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione dell'Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni federate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun Socio può votare per non più di 2 (due) candidati.

Risultano eletti Revisori effettivi i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 (quattro) anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 19 Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, 7 (sette) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 4 Probiviri eletti

dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 20 Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 18 e 19 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Articolo 21 Il Segretario

Il Segretario, quando nominato, attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi della Federazione; sovrintende a tutti gli Uffici e Servizi e provvede al buon andamento di essi dando le necessarie disposizioni al personale della Federazione; partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni degli Organi Direttivi della Federazione.

Articolo 22 Fondo comune Il fondo comune è costituito:

- a) dai contributi di iscrizione e dai contributi annuali e straordinari;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 23 Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per

TITOLO V

Modificazioni dello Statuto e Scioglimento della Federazione

l'Assemblea.

Articolo 24 Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti e che rappresentino almeno i 2/5 (due quinti) degli aventi diritto al voto.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 25 Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di 1/3 (un terzo) della totalità dei voti, deve essere convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 26 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del Sistema confederale.

INDICE

TITOLO I

Costituzione e Scopi

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata.....	4
Art. 2 Scopi	4

TITOLO II

Soci

Art. 3 Perimetro della rappresentanza	6
Art. 4 Rapporto associativo	6
Art. 5 Diritti e obblighi	8
Art. 6 Contributi.....	9
Art. 7 Sanzioni.....	9
Art. 8 Cessazione della condizione di socio.....	10

TITOLO III

Organizzazione della Federazione

Art. 9 Organi della Federazione.....	12
Art. 10 Assemblea.....	12
Art. 11 Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.....	13
Art. 12 Attribuzioni all'Assemblea.....	14
Art. 13 Consiglio Direttivo.....	15

Art. 14 Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.....	16
Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo.....	17
Art. 16 Presidente.....	18
Art. 17 Vice Presidenti.....	20
Art. 18 Collegio dei Revisori contabili.....	21
Art. 19 Proviviri.....	22
Art. 20 Disposizioni generali sulle cariche.....	24
Art. 21 Il Segretario.....	24

TITOLO IV

Fondo Comune e Bilancio

Art. 22 Fondo comune	25
Art. 23 Esercizio sociale e bilanci.....	25

TITOLO V

Modificazioni dello Statuto e Scioglimento della Federazione.....

Art. 24 Modificazioni statutarie.....	26
Art. 25 Scioglimento.....	26
Art. 26 Rinvio.....	27

